



By: [John Mosbaugh](#) - [CC BY 2.0](#)

Crediamo utile e doveroso aggiornare e informare bene tutti i lavoratori sul pronunciamento della Cassazione (sentenza 17589/2015, pubblicata il 4 settembre) che, a sezioni unite civili, risolve una questione finora molto controversa scaturita dall'articolo 24, comma 4 del decreto legge 201/2011 (cd. Legge Fornero), stabilendo che non si può rimanere in servizio oltre il raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia e fino a 70 anni in assenza di uno specifico accordo con il datore di lavoro.

La norma di cui sopra incentiva infatti i lavoratori a rimanere sul posto di lavoro oltre il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia sino ai 70 anni ma secondo i giudici il lavoratore non ha alcun diritto potestativo a posticipare il collocamento a riposo a 70 anni: pertanto per il lavoratore non c'è alcun automatismo, in quanto la norma del Salva Italia prefigura solo la formulazione di condizioni previdenziali che costituiscano un incentivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un lasso di tempo che può estendersi fino a settant'anni. E in ogni caso soltanto se le parti stabiliscono in modo consensuale la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca convenienza.

Purtroppo, di fatto viene così ripristinata la possibilità per le aziende di licenziare "ad nutum" i dipendenti che abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Alla luce di quanto sopra, si conferma l'opportunità dell'accordo sottoscritto dalle Organizzazioni confederali nel dicembre 2014, che:

- ha permesso a colleghi pensionabili di aderire ad appositi bandi usufruendo di incentivi economici e con estensione della copertura sanitaria
- costituisce, al contempo, espresso consenso dell'azienda a mantenere in servizio i colleghi "salvaguardati" (con meno di 15 anni di contributi, disabili, e con pensione inferiori a 1500 €/mese), tutelandoli così da iniziative unilaterali aziendali.